

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Triennio 2017/20

Premessa

Il Consiglio d'Istituto è l'organo collegiale nel quale sono rappresentate tutte le componenti della comunità scolastica: dirigente scolastico, docenti, non docenti e genitori.

Il Consiglio d'Istituto apre la scuola alla più vasta comunità sociale e civica in un rapporto fecondo con il territorio e con le componenti sociali che sul territorio operano, per una formazione culturale ed umana degli alunni adeguata alla realtà.

Il presente regolamento precisa ed integra le disposizioni della legge per un più agevole funzionamento del Consiglio d'Istituto in stretto collegamento e fattiva collaborazione con tutte le componenti della scuola.

ART. 1 - Composizione del Consiglio d'Istituto

Il Consiglio d'Istituto è formato dalle rappresentanze elette del personale docente, del personale non docente, dei genitori degli allievi nel numero previsto dalla legge. Membro di diritto è il Dirigente scolastico. Alle riunioni sono ordinariamente invitati il DSGA e il collaboratore vicario del DS.

ART. 2 - Organi del Consiglio d'Istituto

Il Consiglio d'Istituto assegna al suo interno le seguenti cariche: Presidente, Vicepresidente, Segretario, Giunta Esecutiva.

ART. 3 - Attribuzioni del Consiglio d'Istituto

- Il Consiglio di Istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento.
- Esso delibera il Programma Annuale, il Bilancio Preventivo, il Conto Consuntivo, approva il PTOF elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi definiti dal DS.
- Il Consiglio di Istituto, fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli di intersezione, di interclasse e di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:
 - a) adozione del regolamento interno dell'istituto che deve fra l'altro stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca, e per l'uso delle attrezzature culturali/ didattiche e sportive/ per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima;
 - b) acquisto/ rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librerie e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;

-
- c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
 - d) criteri generali per la programmazione educativa;
 - e) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche interscolastiche extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;
 - f) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
 - g) partecipazione dell'istituto ad attività culturali/sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
 - h) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dall'Istituto.
- Il Consiglio di Istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, dell'Istituto e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi;
 - Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento;
 - Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici;
 - Delibera, sentito per gli aspetti didattici il Collegio dei Docenti, le iniziative dirette all'educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze;
 - Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal Testo Unico, dalle leggi e dai regolamenti alla sua competenza.

ART. 4 - Convocazione del Consiglio d'Istituto

Il Consiglio è convocato di massima una volta ogni due mesi (secondo un calendario stabilito e deliberato dal CdI nella seduta di giugno) in seduta ordinaria dal Presidente, sentita la Giunta Esecutiva. Se non vi sono ragioni di particolare necessità e urgenza, il Consiglio non verrà convocato durante i mesi di luglio e agosto e nelle giornate di sabato.

Il Consiglio deve, inoltre, essere convocato in seduta straordinaria ogni qualvolta ne faccia richiesta scritta e motivata da ragioni urgenti:

- la Giunta a maggioranza
- almeno 1/3 dei componenti del Consiglio

ART. 5 - Modalità di convocazione del Consiglio d'Istituto

La convocazione ordinaria del C.d.I. deve essere diramata a cura dell'Ufficio di Segreteria della scuola, per iscritto, ai membri del Consiglio, almeno sette giorni prima della data stabilita per la riunione, con l'indicazione dell'OdG della seduta. Insieme alla convocazione sarà fornita ai Consiglieri la documentazione relativa ai punti all'OdG, tramite fotocopia e/o posta elettronica. L'aggiornamento delle riunioni viene disposto dal Presidente, sentito il parere dei componenti del Consiglio. Copia della convocazione viene affissa all'albo dei plessi.

ART. 6 - Ordine del Giorno

L'O.d.G. è predisposto dalla Giunta Esecutiva d'intesa con il Presidente del C.d.I. tenendo conto anche delle indicazioni emerse nella precedente seduta del C.d.I. In aggiunta agli argomenti indicati nell'avviso di convocazione, i membri del Consiglio hanno diritto, all'inizio della seduta, di proporre la discussione, fra le "varie ed eventuali", di altri argomenti di competenza del Consiglio. Tale proposta dovrà essere approvata a maggioranza relativa dei presenti.

ART. 7 - Pubblicità delle sedute

Le sedute del C.d.I. sono aperte a tutti i genitori degli alunni iscritti e al personale della scuola, con diritto di parola concesso dal Presidente, ai rappresentanti degli Enti Locali e degli organi sindacali

espressamente invitati per approfondire gli argomenti posti all'O.d.G. Le convocazioni delle riunioni saranno comunicate "mediante circolare pubblicata sul sito dell'IC.

L'ODG sarà, inoltre, disponibile presso i vari plessi e potrà essere fotocopiato a scuola e su richiesta dai rappresentanti di classe.

ART. 8 - Elezione del Presidente del Consiglio d'Istituto

Il Presidente è eletto, a scrutinio segreto, tra i rappresentanti dei genitori, nella prima seduta convocata e presieduta, dal Dirigente Scolastico. Nella prima votazione è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti, nelle successive è richiesta la maggioranza relativa dei votanti purché sia presente almeno la metà più uno dei membri del C.d.I.

ART. 9 - Attribuzioni del Presidente del Consiglio d'Istituto

Il Presidente assicura il regolare svolgimento delle attività del Consiglio e svolge tutte le necessarie iniziative per favorire la realizzazione dei compiti del Consiglio.

In particolare:

- convoca il Consiglio, ne presiede le riunioni ed adotta i provvedimenti per il regolare svolgimento dei lavori;
- su proposta della Giunta Esecutiva invita a partecipare alle riunioni del Consiglio, con compiti consultivi e senza diritto di voto, i rappresentanti del Comune, dei suoi organi di decentramento democratico, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, di specialisti, al fine di approfondire l'esame di particolari problemi riguardanti la vita ed il funzionamento della scuola;
- prende contatti con i Presidenti degli altri Consigli al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere incontri e iniziative di collaborazione tra i Consigli stessi;
- rappresenta direttamente o attraverso un suo delegato il Consiglio nei contatti con persone ed organismi esterni alla scuola, sulla base delle decisioni prese dal Consiglio, in concertazione con il Dirigente, rendendo conto successivamente del suo operato;
- formula l'O.d.G., d'intesa con la Giunta Esecutiva, e firma l'avviso di convocazione;
- illustra all'assemblea dei genitori i lavori del Consiglio;

ART. 10 - Elezione del Vicepresidente - attribuzioni

Il C.d.I. elegge al suo interno, con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente, un Vicepresidente, che svolge le seguenti funzioni:

- collabora con il Presidente svolgendo compiti che lo stesso intenda attribuirgli nell'ambito delle sue competenze al fine di un più completo funzionamento del consiglio;
- Presiede le sedute e svolge gli adempimenti relativi in assenza o impedimento temporaneo del Presidente;
- Sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di documentata prolungata assenza dello stesso non inferiore a 20 giorni per la durata dell'intera assenza. In caso di assenza di entrambi, sostituisce il consigliere più anziano, tra la componente dei genitori;

ART.11 - Deliberazioni del Consiglio d'Istituto

Per i casi non espressamente previsti dal presente regolamento, qualsiasi proposta è ratificata con il voto favorevole della metà più uno dei votanti. Ogni consigliere, compreso il Presidente, esprime un solo voto e non sono ammessi voti per delega. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Ogni votazione verrà espressa con voto palese, mentre è segreta qualora sia richiesta dalla legge, in caso si discuta di una persona o qualora sia richiesta ed approvata, prima della votazione, dalla maggioranza dei presenti.

ART. 12 - Giunta Esecutiva - elezione

Il C.d.I. elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva composta da un docente, da un assistente

amministrativo o da un collaboratore scolastico e da due genitori. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza dell'Istituto, ed il capo dei servizi di Segreteria (Direttore amministrativo) che svolge anche funzioni di segretario della Giunta stessa.

ART. 13 - Attribuzioni della Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva svolge compiti preparatori (istruttorie, preparazione dell'O.d.G....) per i lavori del C.d.I. e cura l'esecuzione delle deliberazioni prese dallo stesso, in particolare:

- prepara i lavori del C.d.I., fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso;
- propone al C.d.I. il Programma Annuale e il Conto Consuntivo predisposti dal D.S. e dal DSGA;
- cura la preparazione degli atti di competenza da proporre al C.d.I.;
- cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio;

ART. 14 - Convocazione della Giunta Esecutiva

La G.E. deve essere convocata dal suo Presidente prima di ogni riunione del C.d.I. e quando ne facciamo richiesta scritta e motivata almeno 1/3 dei suoi componenti. Di norma la G.E. è convocata con almeno tre giorni lavorativi di anticipo rispetto a quello fissato per la seduta.

ART. 15 - Validità delle sedute del C.d.I. e della G.E.

Le sedute del C.d.I. e della G.E. sono valide se sono presenti la metà più uno dei membri componenti in carica. I membri del C.d.I. impediti ad intervenire a una seduta devono far pervenire al Presidente, possibilmente prima della seduta stessa, la giustificazione, anche verbale, ai sensi dell'art.29 del D.P.R. 416; in mancanza di tale atto, il Consigliere sarà dichiarato "assente ingiustificato". Le sedute del C.d.I. saranno contenute nell'arco di tre ore, al termine delle quali il Presidente, previo controllo dei punti ancora da evadere, interpella i Consiglieri su una eventuale prosecuzione o aggiornamento.

ART. 16 - Funzioni del Segretario del C.d.I.

Le funzioni di segretario del C.d.I. vengono affidate dal Presidente ad un membro del Consiglio, che redigerà il verbale della seduta su apposito registro, con pagine numerate che dovrà riportare:

- le delibere contraddistinte dal numero progressivo, dalla data e dall'oggetto;
- le mozioni scritte, approvate e no;
- le dichiarazioni di cui venga richiesto inserimento a verbale.

Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario per l'autentica, può:

- essere redatto a penna direttamente sul registro;
- essere redatto con programmi informatici, quindi incollato sulle pagine del registro, timbrato e vidimato su ogni pagina;

Il verbale verrà notificato ai singoli Consiglieri appena stilato e verrà approvato all'inizio della seduta successiva. Delibera del 13/4/2011.

Per gli argomenti, la cui trattazione abbia reso necessario l'allontanamento del pubblico trattandosi di fatti riferiti a persone, sarà tenuto un verbale riservato, secondo le modalità di legge.

ART. 17 - Mozioni

Tutte le mozioni devono essere scritte ad eccezione delle mozioni d'ordine. Ogni membro del Consiglio può chiedere una breve sospensione della seduta per preparare una mozione. Gli emendamenti ad una mozione devono essere votati prima della medesima. Le mozioni vengono presentate al segretario, lette ed illustrate alla fine degli interventi in corso.

ART. 18 - Pubblicità degli atti

Di ogni seduta è pubblicato estratto-verbale delle delibere adottate dal CDI.

ART. 19 - Decadenza per dimissioni o per assenza ingiustificata

Oltre ai casi previsti dalla legge, il Presidente e il Vicepresidente del C.d.I. nonché i membri elettivi del Consiglio e della G.E. decadono dall'incarico in seguito a dimissioni o per assenze non giustificate. Le eventuali dimissioni di tali membri elettivi, motivate ed inoltrate per iscritto al C.d.I., devono essere poste in discussione e il Consiglio deve pronunciarsi, con apposita votazione, sull'accoglimento delle

stesse. In caso di approvazione, subentra chi sia risultato il primo dei non eletti nella stessa lista. Dopo tre assenze non giustificate, il membro viene dichiarato decaduto e si procede alla surroga con le medesime modalità.

ART. 20 - Diritti dei membri del C.d.I.

I membri del C.d.I. hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Istituto, nonché dal segretario della G.E. tutte le informazioni concernenti le materie di competenza e di prendere visione di tutta la relativa documentazione. È consentito l'accesso autorizzato da parte dei componenti del C.d.I. a tutte le strutture scolastiche al fine di verificarne l'efficienza, compatibilmente con le esigenze didattiche.

ART. 21 - Commissioni di lavoro del C.d.I.

Il Consiglio, al fine di realizzare il proprio potere di iniziativa, può decidere di costituire per le materie di particolare rilievo ed importanza, commissioni di lavoro aperte anche a rappresentanti qualificati degli altri organi della scuola o dei genitori; le commissioni non possono avere alcun potere decisionale e svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dal Consiglio stesso. Le commissioni di lavoro, per meglio adempiere ai propri compiti, possono anche avvalersi di esperti delle varie materie. Nel periodo di attività di tali commissioni i loro componenti possono partecipare ai lavori del Consiglio (qualora l'argomento sia all'O.d.G.) con diritto di parola.

ART. 22 - Modifica del Regolamento

La competenza per la modifica del presente Regolamento è del C.d.I., che vi provvede mediante delibera a maggioranza relativa dei presenti.

Delibera n. 98 del Consiglio d'Istituto del 15/03/2017